



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio IV - Dirigenti scolastici e personale della scuola

AOODRPU n. 1200

Bari, 20 febbraio 2012

Ai dirigenti
Delle istituzioni scolastiche statali
della Regione Puglia
LORO SEDI

e, p.c.

Ai dirigenti
degli Uffici di ambito territoriale
dell'USR Puglia LORO SEDI

Alle Segreterie regionali delle OO.SS
Del personale del comparto scuola
LORO SEDI

Al sito web

SEDE

Oggetto: D.P.R. 27.7.2011, n. 171, attuativo dell'art.55 octies del D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. Inidoneità psicofisica dei pubblici dipendenti.

Nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 20 ottobre 2011, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa, a norma dell'articolo 55-octies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Detto Regolamento, entrato in vigore il 21 ottobre 2011, è stato adottato in attuazione dell'art. 55 octies del D.Lgs. 165/2001, articolo inserito dall'art.69 del D.L.vo n. 150 del 27 ottobre 2009 (cd decreto Brunetta).

Le disposizioni del decreto in argomento si applicano in via automatica, ai sensi dell'art. 2 comma 3 bis, del D.Lgs. 165/2001 e, pertanto, abrogano le precedenti disposizioni anche di natura contrattuale.

L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta al dirigente della scuola di titolarità, per il personale del comparto scuola ovvero allo scrivente per i dirigenti scolastici.

Anche il dipendente interessato può presentare istanza per l'avvio della procedura in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.

L'amministrazione avvia la procedura per l'accertamento nei seguenti casi:

- a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
- b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
- c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Nella prima ipotesi, l'amministrazione, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza per malattia, deve accertare le condizioni di salute del dipendente, dandogliene preventiva comunicazione, tramite l'organo medico competente, per verificare se esistono eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Nelle restanti due ipotesi l'amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente.

Nel provvedimento in argomento si opera una distinzione concettuale fra **l'inidoneità psicofisica permanente assoluta e quella permanente relativa**, rappresentando la prima lo stato di colui che "a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"; la seconda, invece, è costituita dallo stato di colui che "a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento".

Se **l'inidoneità permanente assoluta** al servizio è accertata, l'amministrazione lo comunica al lavoratore (entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico), risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l'indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.

Se, invece, si accerta un'**inidoneità permanentemente relativa**, scatta la procedura di cui all'art. 7 del D.P.R. L'amministrazione ha la "facoltà" di adibire il lavoratore a mansioni inferiori o equivalenti di altro profilo o area. Qualora comunque si adibisca il dipendente a mansioni inferiori, a quest'ultimo spetta il mantenimento del medesimo trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno *ad personam* riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico (comma 4, art. 7).

In ogni caso, se non sono disponibili posti (alla luce anche dell'accertamento medico) in mansioni equivalenti della stessa o di diversa area o in mansioni inferiori, il dipendente pubblico verrà posto in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. E' evidente che tale

provvedimento compete al dirigente dell'ufficio di questo USR, territorialmente competente che ha la gestione dei ruoli provinciali. **Per il personale docente** del comparto Scuola e delle istituzioni di alta cultura resta salva la normativa specifica prevista dall'art. 3, comma 127, l. n. 244/2007 e dall' art 19, comma 12, della legge 15.7.2011, n.111 congiuntamente al relativo D.M. di attuazione n.79 del 12.9.2011.

In ogni caso l'accertamento dell'inidoneità psicofisica deve essere effettuata esclusivamente dalla Commissione Medica di Verifica, funzionante nel capoluogo di regione presso la Ragioneria Territoriale dello Stato a far data dal 1°marzo 2011.

Nei casi previsti dall'art. 6 del DPR in argomento il dirigente scolastico, può disporre **la sospensione cautelare dal servizio** del dipendente:

- a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza;
- b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità.

In tali circostanze, il dirigente scolastico può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e, nel contempo, avviare senza indugi la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.

In caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo, il dirigente scolastico può disporre la sospensione cautelare, provvedendo per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. A tutela del diritto di difesa del dipendente, si prevede che, salvo situazioni di urgenza, la sospensione sia preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato; l'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

IL DIRIGENTE
F.to Corrado Nappi